

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento è inteso a dare attuazione alla delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, conferita al Governo dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119 [Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale], nella parte riferita ai principi e criteri direttivi stabiliti dalle lettere *a)* e *c)*, di seguito riportati:

“*a)* ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010”;

“*c)* previsione di un incremento organico, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento”.

Sotto il profilo procedimentale, l'articolo 9, comma 2, della legge n. 119 del 2022 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione - ora Ministro dell'istruzione e del merito - e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare per le materie di sua competenza, nonché del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Premesso che la delega conferita al Governo dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 119 del 2022, secondo i principi e criteri direttivi ivi stabiliti, riguarda più materie, occorre individuare l'ambito di applicazione di ciascuna delle statuizioni previste dal citato articolo 9, comma 2, della legge n. 119 del 2022 in riferimento alla delega effettivamente esercitata con il presente provvedimento.

Con riguardo alle amministrazioni proponenti per i profili di rispettiva competenza, posto che le disposizioni previste dal provvedimento disciplinano le dotazioni organiche del personale delle Forze armate e, conseguentemente, i profili di carriera della categoria degli ufficiali, nelle materie oggetto di regolamentazione non si ravvisano ambiti di competenza, che richiedano l'acquisizione del concerto del Ministro della salute, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Con riguardo alla necessità di acquisire l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si evidenzia, preliminarmente, che le intese tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane sancite dalla Conferenza, su proposte di iniziativa dell'Amministrazione centrale, sono finalizzate a coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e a svolgere in collaborazione attività di interesse comune e si sostanziano



nella determinazione concordata dei contenuti dei provvedimenti medesimi.

Ciò posto, si osserva che solo alcuni dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 119 del 2022 riguardano materie, la cui disciplina potrebbe coinvolgere interessi/competenze regionali e degli enti locali. Si richiamano, al riguardo, i principi e criteri direttivi di cui alla lettera *d*), in materia di riserva ausiliaria dello Stato impiegabile nei casi di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, alla lettera *f*), per la parte riguardante le attività di studio e di qualificazione professionale dei volontari in ferma prefissata triennale volte all'acquisizione di competenze utilizzabili anche nel mercato del lavoro, alla lettera *g*), n. 1), per la parte riguardante le modalità di utilizzazione del Servizio sanitario militare a supporto del Servizio sanitario nazionale.

In riferimento, invece, ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere *a*) e *c*), attuati dal presente provvedimento, trattandosi della disciplina di materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione, non si rileva alcun profilo di interferenza nelle competenze delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane e, conseguentemente, non si evidenzia alcuna esigenza di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze né di svolgere in collaborazione attività di interesse comune. Non si ritiene, pertanto, necessario acquisire l'intesa in sede di Conferenza unificata, che risulterebbe comunque priva di oggetto.

In linea con il processo di revisione dello strumento militare avviato dalla medesima legge n. 119 del 2022, il provvedimento, incrementando di 10.000 unità le dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, delinea un nuovo "Modello professionale delle Forze armate", passando dalle attuali 150.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2034, a 160.000 unità, a decorrere dal medesimo termine (secondo quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 119 del 2022, che ha prorogato sino a tale data il termine di decorrenza delle dotazioni organiche complessive del modello di riferimento).

Il provvedimento è composto di quattro articoli:

- articolo 1 - *Rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare;*
- articolo 2 - *Disposizioni transitorie per la rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare;*
- articolo 3 - *Adeguamento delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Codice dell'ordinamento militare e disposizioni in materia di reclutamento di personale ad alta specializzazione;*
- articolo 4 - *Disposizioni finali.*

Gli interventi normativi previsti dal provvedimento, necessari a conseguire le finalità della nuova disciplina salvaguardando l'unitarietà, la completezza e la coerenza dell'ordinamento militare, sono effettuati apportando al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, d'ora in avanti denominato "COM", le necessarie modificazioni mediante la tecnica della novella, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, del medesimo Codice.

L'**articolo 1**, prevedendo disposizioni intese a incrementare di 10.000 unità l'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ridetermina a 160.000 unità il "Modello professionale delle Forze armate", a decorrere dal 1° gennaio 2034.

In particolare, al **comma 1**:



- la **lettera a)** modifica l'articolo 798, comma 1, COM, fissando l'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 160.000 unità;
- la **lettera b)** sostituisce l'articolo 798-*bis* COM, rideterminando la ripartizione delle dotazioni organiche complessive tra Esercito italiano, Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e Aeronautica militare e, nel loro ambito, la ripartizione tra le categorie degli ufficiali, dei sottufficiali (marescialli e sergenti) e dei volontari (in servizio permanente e in ferma prefissata);
- la **lettera c)** modifica l'articolo 809-*bis* COM, rimodulando le dotazioni organiche complessive dei generali e dei colonnelli dell'Esercito italiano;
- la **lettera d)** modifica l'articolo 812-*bis* COM, rimodulando le dotazioni organiche complessive degli ammiragli e dei capitani di vascello della Marina militare;
- la **lettera e)** modifica l'articolo 818-*bis* COM, rimodulando le dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli dell'Aeronautica militare.

Al riguardo, si evidenzia che l'attuale assetto degli organici dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è il risultato di una serie di interventi normativi, succedutisi nel tempo, intesi alla progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, da realizzare attraverso la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare, secondo la scansione temporale riportata dall'articolo 2206-*bis* del COM:

- a) a 190.000 unità, fino al 31 dicembre 2015;
- b) a 170.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- c) a 150.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2034.

In tale ambito:

- la **legge 14 novembre 2000, n. 331**, nel disporre la progressiva trasformazione dello Strumento militare in professionale prevedendo la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica e la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa, ha delineato un "Modello professionale a 190.000 unità", allocando le necessarie risorse finanziarie;
- per le intervenute esigenze di «*spending review*», il **decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95** (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), stabilendo la riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento, ha rideterminato il "Modello professionale a 170.000 unità" (D.P.C.M. 11 gennaio 2013 e D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29), destinando i conseguenti risparmi al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;
- nella diversa ottica del riequilibrio dei settori di spesa del bilancio del Ministero della difesa (personale, esercizio e investimento), la **legge 31 dicembre 2012, n. 244** (e i discendenti decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 8, e 26 aprile 2016, n. 91), prevedendo l'ulteriore progressiva riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate, ha determinato l'attuale "Modello professionale a 150.000 unità", stabilendo, all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), che i conseguenti risparmi accertati, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, permangono nel bilancio della Difesa, affluendo nei fondi di cui all'articolo 619 del COM.

A fronte del processo di contrazione degli organici sopra descritto, nell'ultimo decennio si è registrato il progressivo incremento degli impegni assunti dalle Forze armate, in ambito nazionale e internazionale, riconducibili principalmente ai seguenti fattori:

- accresciuta complessità dello scenario globale che, per quanto applicabile ai domini "tradizionali" (terrestre, marittimo e aereo), rende l'attuale quadro geopolitico e geostrategico delle aree di interesse nazionale maggiormente instabile e insicuro, sia rispetto al contesto in



atto all'epoca della definizione del modello di Difesa della fine anni '90, sia con riferimento alle circostanze in cui fu concepita la legge n. 244/2012;

- ampliamento delle competenze e dei compiti delle Forze armate in materia di difesa delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico in ambito militare (articolo 88 del Codice), che si aggiungono a quelli riferibili ai domini tradizionali, richiedendo una componente dedicata di personale ad alta specializzazione di tutti i ruoli da impiegare nei relativi settori;
- cospicuo coinvolgimento delle Forze armate in eventi di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, nell'ambito di un approccio alla sicurezza del Paese sempre più multidimensionale e modulare, in chiave inter-agenzia, come recentemente avvenuto nel contesto della pandemia da COVID-19, che ha ulteriormente evidenziato quanto sia necessaria una profonda sinergia tra le componenti statali, assegnando alle Forze armate una funzione di rilievo nell'ambito dell'implementazione di misure a supporto della collettività.

Da ciò deriva la necessità di potenziare taluni settori professionali specialistici, di seguito individuati in relazione a ciascuna Forza armata:

- **Esercito italiano:** sanità militare, sostegno logistico, area genio infrastrutturale, capacità *cyber*, capacità CBRN¹, capacità contrattualistica; capacità ingegneristica;
- Marina militare: operazioni, *cyber*/spazio, infrastrutture/logistica, *procurement*, *legad*, sanità;
- Aeronautica militare: operazioni, sanità, *intelligence*, difesa aerea missilistica integrata, traffico aereo, *cyber*, amministrazione e contratti, manutenzione.

È intervenuta, al riguardo, la **legge 5 agosto 2022, n. 119**, che, all'articolo 9, comma 1, nel conferire la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale *c)*, ha previsto, tra i principi e criteri direttivi, un incremento delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare in misura non superiore a 10.000 unità.

Tale incremento, avendo l'effetto di arrestare il processo di contrazione organica in atto alla soglia di 160.000 unità, consente di rimodulare gli organici delle Forze armate, calibrandoli secondo le nuove esigenze funzionali dello strumento militare ivi indicate in termini di professionalità da acquisire (volontari in ferma prefissata iniziale nonché personale militare in servizio permanente ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari).

In attuazione della delega conferita, la ripartizione dell'incremento che si intende realizzare distribuisce le 10.000 unità aggiuntive tra le Forze armate e le relative categorie/ruoli del personale come di seguito riportato:

CATEGORIE	RUOLI	ESERCITO ITALIANO	MARINA MILITARE	AERONAUTICA MILITARE	TOTALE	%
UFFICIALI	UFFICIALI	800	741	800	2.341	23,41
SOTTUFFICIALI	MARESCIALLI	450	400	975	2.659	26,59
	SERGENTI	450	384	0		
GRADUATI	VOLONTARI SP ²	0	1.155	275	5.000	50
MILITARI DI TRUPPA	VOLONTARI FT ³	450	260	450		
	VOLONTARI FI ⁴	1.550	310	550		
	TOTALE	3.700	3.250	3.050	10.000	100

¹ Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare.

² Volontari in servizio permanente.

³ Volontari in ferma triennale.

⁴ Volontari in ferma iniziale.



All'esito dell'incremento, le dotazioni organiche complessive risultano così rideterminate:

CATEGORIE	RUOLI	ESERCITO ITALIANO	MARINA MILITARE	AERONAUTICA MILITARE	TOTALE	%
UFFICIALI	UFFICIALI	9.800	4.741	6.100	20.641	12,90
SOTTUFFICIALI	MARESCIALLI	6.950	6.200	8.475	46.659	29,16
	SERGENTI	11.350	4.834	8.850		
GRADUATI	VOLONTARI SP	40.000	10.505	8.825	92.700	57,94
MILITARI DI TRUPPA	VOLONTARI FT	4.950	1.760	2.250		
	VOLONTARI FI	20.050	2.010	2.350		
	TOTALE	93.100	30.050	36.850	160.000	100

L'incremento numerico, oltre a sopperire alle esigenze di mantenimento e, laddove necessario, al potenziamento capacitivo delle Forze armate, è teso a soddisfare le esigenze di ripianamento delle posizioni organiche interforze e internazionali con l'obiettivo di mantenere un livello adeguato delle c.d. "componenti operative proiettabili". Di particolare importanza è l'incremento organico degli Ufficiali e dei Sottufficiali, corrispondente al 50% del totale, riconducibile alle motivazioni di seguito indicate:

- Ufficiali (+2.341 unità): in termini percentuali rappresentano circa il 23,41% dell'intero incremento, a fronte di un "peso" della categoria pari a circa il 12,2% nell'ambito delle dotazioni organiche previste a legislazione vigente (18.300 su 150.000). Questa scelta è dettata da due ordini di fattori: in primo luogo, in virtù dei titoli di studio e delle qualifiche professionali posseduti, gli Ufficiali costituiscono la principale categoria nella quale è possibile rinvenire la maggior parte delle figure ad alta specializzazione (medici, ingegneri, informatici e commissari) richiamate nella delega (in particolar modo gli Ufficiali dei ruoli normali, ai quali è assegnata la quasi totalità dell'incremento: 2.251 u. su 2.341); in secondo luogo, essi sono la categoria deputata per eccellenza a coprire le posizioni in ambito internazionale e interforze, in misura tale da garantire adeguati livelli di rappresentatività alle Forze armate nei contesti citati;
- Sottufficiali (+2.659 unità): in termini percentuali rappresentano circa il 26,59% dell'intero incremento, anch'essi, in particolare i Marescialli che costituiscono una indispensabile figura di supporto al comando e di raccordo con i gradi inferiori, caratterizzati da profili professionali ad alta specializzazione conformi ai requisiti contemplati dalla delega (prevalentemente professioni sanitarie, informatici, tecnici di laboratorio, logistici).

In particolare:

a) Esercito italiano (incremento di 3.700 unità).

Il "Modello Esercito" a 93.100 unità pone un *focus* incentrato sul necessario supporto alle articolazioni della Forza armata, connotate da alta specializzazione e peculiarità tecnica, nelle capacità specifiche di seguito riportate:

- **sanità militare**, attraverso l'incremento delle figure necessarie a potenziare le Infermerie presidiarie, il Policlinico "Celio" e il Centro Ospedaliero Militare di Milano;
- **capacità sanitaria di aderenza**, attraverso il potenziamento delle figure di sottufficiali infermieri in tutti i reggimenti dell'area operativa;
- **sostegno logistico**, tramite il potenziamento dei poli e dei parchi, sia da affiancare alle pregiate maestranze/professionalità espresse dal personale civile (tra funzionari e assistenti tecnici), sia per il potenziamento delle risorse tecniche dedicate allo stoccaggio e gestione delle scorte, unitamente alla costituzione di parchi mezzi *prepare/deploy*⁵, anche in considerazione dell'introduzione di nuove piattaforme tecnologicamente avanzate;
- **area genio infrastrutturale**, attraverso l'incremento delle figure degli Ufficiali ingegneri e commissari dedicati alla progettazione e gestione dei contratti/appalti. Inoltre, appare necessario promuovere anche un ulteriore potenziamento delle figure tecniche da affiancare

⁵ Pacchetti logistici ad elevata prontezza d'impiego.



alle professionalità del personale civile, deputate alla gestione e sorveglianza dei cantieri, anche nell'ottica di un forte impulso al progetto "Casermes Verdi";

- **capacità cyber**, attraverso misure multilivello e in particolare:
 - potenziamento del Reparto Sicurezza Cibernetica con figure professionali tecniche da Ufficiali, Sottufficiali e Graduati nel *Battle Lab*, nello *staff* e nei nuclei sicurezza cibernetica, dando corso al dimensionamento capacitivo previsto nel concetto funzionale di riferimento;
 - incremento delle figure tecniche a supporto degli enti della Difesa, quali il Comando Operazioni di Rete (COR), e delle strutture dell'Esercito dedicate alla gestione degli incidenti *cyber*;
 - potenziamento dell'area formativa del settore *cyber*, nell'ambito della Scuola delle Trasmissioni, a supporto delle attività formative e di specializzazione di tutte le categorie;
 - previsione, come soluzione di lungo termine, di un ulteriore potenziamento di operatori specializzati in tutti gli enti dedicati a incrementare l'attuale sicurezza dell'architettura ICT⁶ locale;
- **capacità CBRN**⁷, attraverso la costituzione di una ulteriore compagnia CBRN nell'ambito del 7° Reggimento, in armonia con gli attuali sviluppi capacitivi in ambito Difesa. Inoltre, è stato previsto il potenziamento della Scuola Interforze NBC⁸ di Rieti, considerato l'aumento delle esigenze in ambito Difesa e multinazionale;
- **capacità contrattualistica**, tramite il potenziamento di risorse specialistiche dedicate a tutte le fasi di definizione e gestione dei contratti – con particolare riferimento agli appalti delle Direzioni tecniche – dedicati all'acquisizione e finalizzazione delle esigenze operative dell'Esercito;
- **capacità ingegneristica** dedicata ai collaudi, omologazioni e sperimentazioni di mezzi, sistemi e materiali, attraverso l'incremento degli ufficiali assegnati ai centri/poli di riferimento.

Nello specifico, la distribuzione quantitativa e qualitativa delle 3.700 unità in incremento soddisfa le accresciute esigenze di supporto tecnico logistico per l'area operativa e la formazione di base operativa. Essa si attesta nelle seguenti categorie/ruoli del personale:

- Ufficiali (800 unità integrative, di cui: 151 u. varie Armi, 223 u. Arma TRAMAT, 131 u. Corpo degli ingegneri, 195 u. Corpo di commissariato e 100 u. Corpo sanitario), gravitando principalmente su:
 - capacità *cyber* formativa ed operativa, gestione e schieramento dei ROLE⁹ e potenziamento della componente "campalgenio" (ufficiali varie Armi);
 - capacità di trasporto, ricezione e conservazione delle scorte, ricezione delle nuove piattaforme ad alto contenuto tecnologico, collaudi ed omologazioni presso i centri/poli di riferimento (ufficiali TRAMAT);
 - capacità contrattualistica delle stazioni appaltanti e delle direzioni di programma/tecniche tesa al soddisfacimento delle imprese capacitivo di Forza armata, alla luce della loro qualificazione da parte dell'ANAC¹⁰ (ufficiali del Corpo di commissariato);
 - capacità di progettazione ed esecuzione contrattuale unitamente al supporto dei servizi manutentivi su piattaforme complesse digitalizzate (ufficiali del Corpo degli ingegneri/Arma tecnico-logistica);
 - riorganizzazione del sostegno sanitario diretto e supporto al dimensionamento dello schieramento ROLE per la componente operativa proiettabile (ufficiali del Corpo sanitario);

⁶ *Information and Communication Technologies.*

⁷ Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare.

⁸ Nucleare, Batteriologico e Chimico.

⁹ Termine usato in ambito NATO per descrivere la stratificazione dei quattro livelli in cui è organizzato il supporto medico.

¹⁰ Autorità Nazionale Anticorruzione.



- Marescialli: 450 unità integrative, di cui circa il 65% per la sanità dell'Esercito e il restante per il ruolo "Comando", dedicato al potenziamento delle figure tecniche per lo schieramento dei ROLE e dei Reparti infrastrutture;
- Sergenti: 450 unità integrative, per il potenziamento del settore di ricezione e conservazione delle scorte, il supporto logistico specialistico di tecnici e optoelettronici, il potenziamento dei Reparti infrastrutture;
- Volontari in ferma prefissata iniziale e triennale: 2.000 unità integrative, che consentiranno, stante l'attuale processo di "invecchiamento" della Forza armata, di liberare risorse nel grado apicale dei graduati, da dedicare alla riorganizzazione del sostegno sanitario diretto, al potenziamento della capacità di trasporto dei reggimenti logistici, unitamente alle funzioni di supporto al personale tecnico/specialistico del genio infrastrutturale;

b) Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto (incremento di 3.250 unità).

Il "Modello Marina militare" a 30.050 unità è declinato nelle diverse categorie/ruoli del personale, ripartendo gli incrementi secondo le esigenze funzionali di seguito riportate:

- Ufficiali: 741 unità integrative destinate a soddisfare le prioritarie esigenze tabellari dei diversi corpi nelle destinazioni di bordo (unità navali) e di terra, con particolare riguardo alle figure ad alta specializzazione (ingegneri, informatici, medici e commissari) richiamate nella delega, nonché a sentire la copertura delle posizioni presso gli enti interforze e internazionali (NATO/UE);
- Marescialli: 400 unità integrative necessarie anch'esse per ripianare le prioritarie esigenze tabellari a bordo e a terra e, sia pure in misura minore rispetto alla categoria Ufficiali, per l'impiego in enti internazionali. Da tener presente che anche la categoria dei Marescialli include molte delle figure ad alta specializzazione contemplate dalla delega (prevalentemente professioni sanitarie, informatici e logistici). Occorre, infine, far fronte ai massicci esodi che interesseranno la categoria nei prossimi anni, per il passaggio in quiescenza delle classi, molto numerose, reclutate negli anni '80;
- Sergenti: 384 unità integrative nell'ambito delle categorie e specialità che comprendono un'aliquota residuale di figure ad alta specializzazione, in linea con i requisiti della delega, destinate anche in questo caso a coprire le prioritarie esigenze tabellari delle unità navali e degli enti a terra, garantendo, altresì, un adeguato sbocco per il sottostante ruolo dei graduati in termini di progressione di carriera (attraverso i concorsi interni);
- Graduati e Volontari in ferma prefissata: a tali categorie è devoluta l'aliquota più numerosa dell'incremento, corrispondente a 1.155 unità per i VSP e 570 unità per i VFP. L'incremento, più consistente per i VSP, è volto ad assicurare la stabilizzazione di una cospicua aliquota di VFP, secondo la *policy* di Forza armata che prevede un orientamento professionale all'impiego in ambito operativo e tecnico già dalle primissime fasi del reclutamento, con ingenti investimenti formativi per l'acquisizione di professionalità che è indispensabile preservare attraverso il passaggio in servizio permanente;

c) Aeronautica militare (incremento di 3.050 unità).

Il "Modello Aeronautica militare" a 36.850 unità complessive è declinato nelle diverse categorie/ruoli del personale, ripartendo gli incrementi secondo le esigenze funzionali di seguito riportate:

- Ufficiali: 800 unità integrative, oltre a sopperire alla necessità di mantenimento e, laddove necessario, al potenziamento capacitivo della Forza armata, è teso a soddisfare le esigenze organiche e il ripianamento delle posizioni interforze e internazionali, con particolare riguardo alle figure ad alta specializzazione richiamate nella delega (medici, tecnici di laboratori, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari);
- Marescialli: 975 unità integrative, intese a bilanciare la massiva uscita del personale per limiti di età (circa 12.000 cessazioni in 10 anni, dal 2024 al 2034), assicurando un adeguato volume organico e, di conseguenza, un'idonea alimentazione al ruolo marescialli caratterizzato da uno



sviluppo direttivo, fondamentale alla luce delle peculiarità professionali specialistiche dell'Aeronautica militare;

- Graduati e Volontari in ferma prefissata: rispettivamente, 275 e 1.000 unità integrative, intese a sopperire alla necessità di disporre di una base specialistica di volume maggiore, in grado di garantire lo svolgimento dei compiti assegnati, unitamente a un coerente sviluppo progressivo di carriera del personale.

Con riferimento alla categoria degli Ufficiali, si è proceduto, per ciascun ruolo incrementato, a ridisegnare la dinamica di sviluppo delle carriere al fine di distribuire le unità integrative tra i vari gradi. A tale riguardo, si è inteso limitare al minimo indispensabile l'incremento dei colonnelli e dei generali, contenendolo nell'ambito del 5% circa (119 unità) rispetto all'incremento complessivo degli Ufficiali (2.341 unità). Ciò consente di lasciare pressoché invariato il rapporto tra colonnelli/generali e l'organico complessivo delle Forze armate (che passa dall'1,25% circa all'1,24% circa).

In particolare, le relative dotazioni organiche risultano così incrementate:

a) Esercito italiano (art. 809-*bis* COM):

- generali di corpo d'armata e corrispondenti: da 17 a 18 u.;
- generali di divisione e corrispondenti: da 44 a 48 u.;
- generali di brigata e corrispondenti: da 109 a 117 u.;
- colonnelli: da 820 a 847 u.;

b) Marina militare (art. 812-*bis* COM):

- ammiragli di squadra e corrispondenti: da 9 a 10 u.;
- ammiragli di divisione e corrispondenti: da 23 a 26 u.;
- contrammiragli da 56 a 64 u.;
- capitani di vascello da 454 a 481;

c) Aeronautica militare (articolo 818-*bis* COM)

- generali di squadra aerea e corrispondenti: da 9 a 10 u.;
- generali di divisione aerea e corrispondenti: da 19 a 22 u.;
- generali di brigata aerea e corrispondenti: da 44 a 54 u.;
- colonnelli da 410 a 436 u.

L'**articolo 2** reca disposizioni transitorie intese a consentire un ordinato passaggio al "Modello professionale a 160.000 unità".

In particolare, al **comma 1**:

- la **lettera a)** adegua l'articolo 2206-*bis* COM, recante la scansione temporale della graduale riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, riportando, al comma 1, lettera c), il nuovo volume organico di 160.000 unità a decorrere dal 1° gennaio 2034, in luogo di 150.000 unità;
- la **lettera b)** adegua l'articolo 2209-*ter* COM, recante la disciplina transitoria per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, riportando, alla rubrica e all'alinea del comma 1, il nuovo volume organico complessivo di 160.000 unità, in luogo di 150.000 unità;
- la **lettera c)** modifica l'articolo 2233-*bis* COM, recante il regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016):
 - ✓ prorogando, dal 2024 al 2033, il termine di applicazione delle disposizioni transitorie, ivi stabilite, che prevedono la determinazione annuale, con decreto del Ministro della difesa, del numero delle promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, in relazione alla determinazione annuale delle dotazioni organiche degli ufficiali di cui all'articolo 2209-*ter*, da effettuare sino al medesimo anno;



- ✓ inserendo, al comma 1, la lettera *c-ter*), con la previsione di un ulteriore criterio per la fissazione del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, il quale consente, per specifiche esigenze di Forza armata, la riduzione delle promozioni stabilite dal relativo quadro VI della tabella 1, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del presente provvedimento (pari a n. 12) nel limite massimo di quattro promozioni, senza possibilità di riportare quelle non conferite in aumento per l'anno successivo. Tale criterio risponde a esigenze di ordinato andamento del ruolo nel periodo transitorio, assicurando altresì un adeguato tasso di selezione, atteso che il presente provvedimento determina, a regime, la riduzione dell'organico del grado di colonnello da 68 unità a 59 unità e la riduzione dell'organico del ruolo da 3.529 unità a 3.093, a fronte di una consistenza attuale pari a 3.198 unità.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *f*) e *g*), disposizioni per l'adeguamento delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al COM, recanti le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in relazione al nuovo modello professionale a 160.000 unità previsto dall'articolo 1, nonché disposizioni connesse con tale adeguamento.

In particolare:

- la lettera *a*), alla tabella 1, di cui all'articolo 1099-*bis*, relativa all'Esercito, sostituisce i seguenti quadri:
 - quadro I - Ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
 - quadro II - Ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
 - quadro III - Ruolo normale del Corpo degli ingegneri;
 - quadro IV - Ruolo normale del Corpo sanitario;
 - quadro, V - Ruolo normale del Corpo di commissariato;
 - quadro VI - Ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
- la lettera *b*), alla tabella 2, di cui all'articolo 1136-*bis*, relativa alla Marina, sostituisce i seguenti quadri:
 - quadro I - Ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
 - quadro II - Ruolo normale del Corpo del genio della marina;
 - quadro III - Ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo;
 - quadro, IV - Ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;
 - quadro VI - Ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
- la lettera *c*), alla tabella 3, di cui all'articolo 1185-*bis*, relativa all'Aeronautica:
 - ✓ sostituisce i seguenti quadri:
 - quadro I - Ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
 - quadro II - Ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare;
 - quadro III - Ruolo normale del Corpo genio aeronautico;
 - quadro, IV - Ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
 - quadro V - Ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
 - quadro VIII - Ruolo speciale del Corpo genio aeronautico;
 - quadro IX - Ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico;
 - quadro X - Ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico;
 - ✓ modifica:
 - il quadro VI-Ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica:
 - * nelle parti relative a comando, attribuzioni specifiche, servizio, per l'avanzamento al grado superiore, nei gradi di tenente colonnello e capitano, specificando che gli anni in reparti di volo, ivi previsti, possono essere in Italia o all'estero, e nel grado di



tenente, specificando che gli anni in reparti di volo, ivi previsti, possono essere in Italia o all'estero e comprendono i periodi di frequenza di eventuali corsi:

- * nelle parti relative ai titoli, esami, corsi richiesti, per l'avanzamento al grado superiore, nei gradi di capitano, prevedendo il superamento dei corsi prescritti, e di sottotenente, sopprimendo il titolo di studio in quanto già previsto in fase di reclutamento;
 - il quadro VII-Ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare, nelle parti relative ai titoli, esami, corsi richiesti, per l'avanzamento al grado superiore, nei gradi di capitano, prevedendo il superamento dei corsi prescritti, e di sottotenente, sopprimendo il titolo di studio in quanto già previsto in fase di reclutamento;
- > la **lettera f)** prevede l'abrogazione dell'articolo 1100 (*Mancato conseguimento del diploma di laurea*), essendo le relative previsioni inserite nei nuovi quadri I e V della Tabella 1-Esercito, nei quali il titolo di laurea magistrale è previsto quale requisito da acquisire nel grado di tenente dei ruoli normali;
- > la **lettera g)** dispone l'abrogazione del comma 3-*quater* dell'articolo 2239 (*Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare*) essendo le relative previsioni inserite nei nuovi quadri I e II della Tabella 3-Aeronautica, nei quali è previsto che la laurea magistrale deve essere comunque conseguita nel grado di capitano, prima dell'avanzamento al grado superiore.

Allo scopo, infine, di favorire il reclutamento di personale ad alta specializzazione in possesso di specifiche competenze, qualificazioni ad alta valenza tecnica e peculiari esperienze professionali, con particolare riferimento all'alimentazione dei settori *cyber* e spazio della Difesa, al **comma 1, lettere d)** ed **e)**, sono state opportunamente modificate le norme del Codice riguardanti l'alimentazione straordinaria degli Ufficiali dei ruoli normali (articolo 652) e il reclutamento degli Ufficiali in ferma prefissata (articolo 939). In particolare:

- > la **lettera d)**, modificando il comma 2-*bis* dell'articolo 652 COM, estende la possibilità, in caso di carenza di specifiche professionalità ad alta qualificazione, di reclutare con concorsi straordinari ufficiali in servizio permanente con il grado di capitano in possesso di determinate lauree magistrali, nonché dei titoli (quali, ad esempio master, dottorati, specializzazioni) e delle esperienze professionali qualificanti indicati nel bando di concorso, attualmente limitata al reclutamento degli ufficiali medici;
- > la **lettera e)**, integrando l'articolo 939 COM, prevede la possibilità di reclutare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di quattro anni, incluso il periodo di formazione e addestramento, al fine di sopperire alla carenza di professionalità da impiegare per la difesa delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico.

L'**articolo 4** prevede disposizioni finali.

In particolare, il **comma 1** prevede che l'incremento delle dotazioni organiche degli ufficiali ad alta specializzazione dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare determinato dall'articolo 798-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e riportato nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al medesimo decreto legislativo, come modificati dagli articoli 1, comma 1, lettera *b)*, e 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del presente decreto, sia destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di impiego in ambito interforze, secondo misure percentuali stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

Ai sensi della presente disposizione, nelle note in calce al quadro III (Ruolo normale del Corpo degli ingegneri) della tabella 1-Esercito italiano, al quadro II (Ruolo normale del Corpo del genio della Marina) della tabella 2-Marina militare e al quadro III (Ruolo normale del Corpo del genio aeronautico) della tabella 3-Aeronautica militare, come sostituiti dal presente decreto, è indicato che l'incremento del relativo volume organico è destinato prioritariamente alle esigenze funzionali



delle strutture interforze preposte ad operare nei domini aerospaziale e cibernetico.

Il **comma 2** stabilisce che le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il breve differimento del termine rispetto alla data di entrata in vigore del provvedimento risponde all'esigenza di far coincidere con l'inizio dell'anno solare l'avvio del processo per il progressivo conseguimento del nuovo modello a 160.000 unità, da realizzare alla data del 1° gennaio 2034.

Ciò, in considerazione della cadenza annuale delle misure di gestione degli organici, da adottare nel periodo transitorio, e per il necessario coordinamento con le medesime misure riferite al pregresso modello a 150.000 unità.

Al riguardo, si richiamano, in particolare:

- il decreto di determinazione delle dotazioni organiche e delle consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma (art. 2207 COM);
- il decreto di determinazione delle dotazioni organiche degli ufficiali (art. 2209-ter COM);
- il decreto di determinazione del numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente (art. 2233-bis COM);
- il decreto di determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali per l'avanzamento al grado superiore (artt. 2233-quater, comma 3-bis, e 2238-ter COM);
- il decreto di determinazione del contingente massimo di ufficiali e di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da collocare in ausiliaria a domanda (art. 2229 COM).

Il **comma 3** stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento è inteso a dare attuazione alla delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, conferita al Governo dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119 [Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale], nella parte riferita ai principi e criteri direttivi stabiliti dalle lettere *a)* e *c)*, di seguito riportati:

“*a)* ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010”;

“*c)* previsione di un incremento organico, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento”.

In linea con il processo di revisione dello strumento militare avviato dalla medesima legge n. 119 del 2022, il provvedimento, incrementando di 10.000 unità le dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, delinea un nuovo “Modello professionale delle Forze armate”, passando dalle attuali 150.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2034, a 160.000 unità, a decorrere dal medesimo termine (secondo quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 119 del 2022, che ha prorogato sino a tale data il termine di decorrenza delle dotazioni organiche complessive del modello di riferimento).

Nel rispetto di quanto stabilito dai principi e criteri direttivi relativi alla delega esercitata, dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo gli interventi, ivi previsti, realizzati entro limiti di spesa compatibili con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Per un corretto inquadramento del provvedimento in esame, si evidenzia che l'attuale assetto degli organici dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è il risultato di una serie di interventi normativi, succedutisi nel tempo, intesi alla progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, da realizzare attraverso la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare, secondo la scansione temporale riportata dall'articolo 2206-*bis* del Codice dell'ordinamento militare (COM):

- a) a 190.000 unità, fino al 31 dicembre 2015;
- b) a 170.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- c) a 150.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2034.

In particolare:

- la **legge 14 novembre 2000, n. 331**, nel disporre la progressiva trasformazione dello Strumento militare in professionale prevedendo la riduzione delle dotazioni organiche complessive del



personale militare dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica e la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa, ha delineato un "Modello professionale a 190.000 unità", allocando le necessarie risorse finanziarie;

- per le intervenute esigenze di «*spending review*», il **decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95** (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), stabilendo la riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento, ha rideterminato il "Modello professionale a 170.000 unità" (D.P.C.M. 11 gennaio 2013 e D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29), destinando i conseguenti risparmi al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;
- nella diversa ottica del riequilibrio dei settori di spesa del bilancio del Ministero della difesa (personale, esercizio e investimento), la **legge 31 dicembre 2012, n. 244** (e i discendenti decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 8, e 26 aprile 2016, n. 91), prevedendo l'ulteriore progressiva riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate, ha determinato l'attuale "Modello professionale a 150.000 unità", stabilendo, all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), che i conseguenti risparmi accertati, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, permangono nel bilancio della Difesa, affluendo nei fondi di cui all'articolo 619 del COM.

In corrispondenza con l'evoluzione delle dotazione organiche, sotto il profilo finanziario si richiamano:

- gli **articoli 582 e 583¹** del COM, che stabiliscono gli oneri per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale;
- l'**articolo 584¹** (*Riduzione di oneri per le Forze armate*) del COM, come modificato dall'**articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2014, n. 190** (legge stabilità 2015) che:
 - ✓ a decorrere dall'anno 2010, riduce del 40 per cento gli oneri di cui agli articoli 582 e 583 del COM, stabilendo che dall'applicazione di tale disposizione devono conseguire economie per un importo non inferiore a 304 milioni di euro;
 - ✓ a decorrere dal 1° gennaio 2015, in aggiunta alle riduzioni ivi previste e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, riduce ulteriormente di 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a partire dall'anno 2016 gli oneri di cui agli articoli 582 e 583 del medesimo codice;
- l'**articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94**, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2017, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, come determinate, ai sensi dell'articolo 2207 del codice dell'ordinamento militare, dalla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 21 luglio 2016, pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 29 del 20/10/2016, sono ridotte di un contingente complessivo di personale non inferiore a 1.498 unità come da tabella 4 allegata al medesimo decreto legislativo;
- l'**articolo 10, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119**, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2022, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono definite in modo tale da assicurare un livello di spesa non superiore a quello derivante dalle consistenze di cui alla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa 4 novembre 2021, pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 35 del 20/12/2021.

¹ Agli articoli 582, 583 e 584 COM sono state riassettate le seguenti disposizioni finanziarie: artt. 3, co. 1, lett. *a*), 8, co. 2 e 3, e tabella A della legge n. 331/2000; art. 23, co. 2, 32, co. 1, e tabella C della legge n. 226/2004; art. 1, co. 570, della legge n. 296/2006; art. 2, co. 71, della legge n. 244/2007; art. 65 del DL n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.



Il provvedimento è composto di quattro articoli che concernono, rispettivamente, le seguenti materie:

Articolo 1 - Rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

Articolo 2 - Disposizioni transitorie per la rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

Articolo 3 - Adeguamento delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Codice dell'ordinamento militare e disposizioni in materia di reclutamento di personale ad alta specializzazione.

Articolo 4 - Disposizioni finali.

Gli interventi normativi previsti dal provvedimento, necessari a conseguire le finalità della nuova disciplina salvaguardando l'unitarietà, la completezza e la coerenza dell'ordinamento militare, sono effettuati apportando al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, d'ora in avanti denominato "COM", le necessarie modificazioni mediante la tecnica della novella, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, del medesimo Codice.

• **Articolo 1 - Rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.**

L'**articolo 1**, prevedendo disposizioni intese a incrementare di 10.000 unità l'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ridetermina a 160.000 unità il "Modello professionale delle Forze armate", a decorrere dal 1° gennaio 2034.

In particolare, al **comma 1**:

- la **lettera a)** modifica l'articolo 798, comma 1, COM, fissando l'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 160.000 unità;
- la **lettera b)** sostituisce l'articolo 798-bis COM, rideterminando la ripartizione delle dotazioni organiche complessive tra Esercito italiano, Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e Aeronautica militare e, nel loro ambito, la ripartizione tra le categorie degli ufficiali, dei sottufficiali (marescialli e sergenti) e dei volontari (in servizio permanente e in ferma prefissata);
- la **lettera c)** modifica l'articolo 809-bis COM, rimodulando le dotazioni organiche complessive dei generali e dei colonnelli dell'Esercito italiano;
- la **lettera d)** modifica l'articolo 812-bis COM, rimodulando le dotazioni organiche complessive degli ammiragli e dei capitani di vascello della Marina militare;
- la **lettera e)** modifica l'articolo 818-bis COM, rimodulando le dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli dell'Aeronautica militare.

Nella **Tabella 1** è riportata la ripartizione delle dotazioni organiche complessive prevista dall'articolo 798-bis del COM nel testo attualmente vigente, corrispondente al Modello professionale delle Forze armate a 150.000 unità.

Nella **Tabella 2** è riportata la ripartizione delle dotazioni organiche complessive prevista dal novellato articolo 798-bis del COM, corrispondente al nuovo Modello professionale delle Forze armate a 160.000 unità.

Nella **Tabella 3** è riportato il raffronto tra l'attuale Modello a 150.000 unità e quello a 160.000 unità conseguente al provvedimento.



Per la ripartizione delle dotazioni organiche dei militari di truppa tra volontari in ferma iniziale (VFI) e volontari in ferma triennale (VFT), si è tenuto conto, quale base di partenza, dei dati numerici indicati nella Tabella 10 della Relazione Tecnica della legge n. 119/2022.

Tabella 1 - Dotazioni organiche attuali - Modello a 150.000 unità (art. 798-bis COM testo vigente).

	ESERCITO ITALIANO	MARINA MILITARE	AERONAUTICA MILITARE	TOTALE
UFFICIALI	9.000	4.000	5.300	18.300
MARESCIALLI	6.500	5.800	7.500	19.800
SERGENTI	10.900	4.450	8.850	24.200
TOTALE SOTTUFFICIALI	17.400	10.250	16.350	44.000
VOLONTARI IN S.P.	40.000	9.350	8.550	57.900
VOL. IN FERMA TRIENNALE	4.500	1.500	1.800	7.800
VOL. IN FERMA INIZIALE	18.500	1.700	1.800	22.000
TOTALE VOL. IN FERMA PREFISSATA	23.000	3.200	3.600	29.800
TOTALE VOLONTARI	63.000	12.550	12.150	87.700
TOTALE	89.400	26.800	33.800	150.000

Tabella 2 - Dotazioni organiche a seguito dell'adozione del presente provvedimento - Modello a 160.000 unità (art. 798-bis COM testo novellato).

	ESERCITO ITALIANO	MARINA MILITARE	AERONAUTICA MILITARE	TOTALE
UFFICIALI	9.800	4.741	6.100	20.641
MARESCIALLI	6.950	6.200	8.475	21.625
SERGENTI	11.350	4.834	8.850	25.034
TOTALE SOTTUFFICIALI	18.300	11.034	17.325	46.659
VOLONTARI IN S.P.	40.000	10.505	8.825	59.330
VOL. IN FERMA TRIENNALE	4.950	1.760	2.250	8.960
VOL. IN FERMA INIZIALE	20.050	2.010	2.350	24.410
TOTALE VOL. IN FERMA PREFISSATA	25.000	3.770	4.600	33.370
TOTALE VOLONTARI	65.000	14.275	13.425	92.700
TOTALE	93.100	30.050	36.850	160.000

Tabella 3 - Raffronto tra i modelli professionali a 150.000 unità e a 160.000 unità.

	MODELLO A 150.000	MODELLO A 160.000	INCREMENTO	
UFFICIALI	18.300	20.641	+2.341	
MARESCIALLI	19.800	21.625	+1.825	+2.659
SERGENTI	24.200	25.034	+834	
VSP	57.900	59.330	+1.430	
VFT	7.800	8.960	+1.160	+5.000
VFI	22.000	24.410	+2.410	
TOTALE	150.000	160.000	+10.000	

Nella **Tabella 4** si evidenzia che le percentuali di rappresentatività tra le varie categorie, calcolate rispetto al numerico complessivo degli organici delle Forze armate, sono rimaste pressoché immutate. Vi è, infatti, un lieve decremento dei valori relativi alle categorie dei sergenti e dei volontari in



servizio permanente e un lieve incremento per quelli degli ufficiali, dei marescialli e dei volontari in ferma prefissata. Tale esigenza trova ragione nella prevalente corrispondenza delle professionalità indicate dal criterio di delega con le categorie degli ufficiali (ad es. medici, ingegneri, esperti informatici, commissari) e dei marescialli (ad. es. specializzazioni sanitarie, tecnici informatici, logisti dei trasporti e materiali) e necessità di ringiovanimento dello Strumento militare attraverso il potenziamento della componente di volontari in ferma.

Tabella 4 – Percentuali di rappresentatività di ciascuna categoria di personale.

	MODELLO A 150.000	% SUL MODELLO	MODELLO A 160.000	% SUL MODELLO	DIFFERENZA PERCENTUALE
UFFICIALI	18.300	12,20%	20.641	12,90%	0,70%
MARESCIALLI	19.800	13,20%	21.625	13,52%	0,32%
SERGENTI	24.200	16,13%	25.034	15,65%	-0,49%
VSP	57.900	38,60%	59.330	37,08%	-1,52%
VOLONTARI IN FERMA	29.800	19,87%	33.370	20,86%	0,99%
TOTALE	150.000	100%	160.000	100%	

In relazione all'incremento organico previsto dagli articoli 798 e 798-bis COM, alle **lettere c), d) ed e)**, vengono rideterminate le dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli (e gradi corrispondenti) delle tre Forze armate, secondo i numeri indicati in corrispondenza di ciascun grado.

Sotto il profilo finanziario le relative disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto agli oneri già quantificati nella presente RT con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere *a) e b)*.

Nell'ottica di bilanciare sul piano finanziario il lieve incremento percentuale nelle categorie degli ufficiali e dei marescialli, si è provveduto a limitare significativamente l'incremento nei gradi di colonnello e di generale (e corrispondenti), attestando il totale a 119 unità complessive, di cui 40 unità per l'Esercito italiano (**Tabella 5**), 39 unità per la Marina militare (**Tabella 6**) e 40 unità per l'Aeronautica militare (**Tabella 7**).

Tabella 5 – Esercito italiano: incremento dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli.

GRADI	MODELLO A 150.000 UNITÀ	MODELLO A 160.000 UNITÀ	DIFFERENZA
Generali di corpo d'armata	17	18	1
Generali di divisione	44	48	4
Generali di brigata	109	117	8
Colonnelli	820	847	27
TOTALE	990	1.030	40
TOTALE UFFICIALI	9.000	9.800	800

Tabella 6 – Marina militare: incremento dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello [compreso il Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 814, comma 1-bis)].

GRADI	MODELLO A 150.000 UNITÀ	MODELLO A 160.000 UNITÀ	DIFFERENZA
-------	----------------------------	----------------------------	------------



Ammiragli di squadra	9	10	1
Ammiragli di divisione	23	26	3
Contrammiragli	56	64	8
Capitani di vascello	454	481	27
TOTALE	542	581	39
TOTALE UFFICIALI	4.000	4.741	741

Tabella 7 – Aeronautica militare: incremento delle dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli.

GRADI	MODELLO A 150.000 UNITÀ	MODELLO A 160.000 UNITÀ	DIFFERENZA
Generali di squadra	9	10	1
Generali di divisione	19	22	3
Generali di brigata	44	54	10
Colonnelli	410	436	26
TOTALE	482	522	40
TOTALE UFFICIALI	5.300	6.100	800

In particolare, per l'Esercito italiano [**lettera c**], l'attuale dotazione organica dei generali e dei colonnelli (990 unità), definita dall'articolo 809-*bis* del COM, corrisponde a circa l'11% della dotazione organica complessiva degli ufficiali ricompresi in detta Forza armata (pari a 9.000 unità). Pertanto, l'incremento proposto è stato sviluppato e armonizzato nell'ottica di garantire il regolare sviluppo di carriera del personale, in ragione delle unità aggiuntive di ufficiali (800 unità) dell'Esercito italiano nel "Modello a 160.000".

Nel dettaglio, l'incremento di 40 unità di Ufficiali dei gradi di generali e dei colonnelli risulta pari al 5% dell'incremento complessivo di ufficiali, attestandosi quindi al di sotto dell'attuale indice percentuale di ufficiali, nei medesimi gradi, ad oggi previsti.

Per la Marina Militare [**lettera d**], l'odierna dotazione organica degli ammiragli e dei capitani di vascello al netto del Corpo delle capitanerie di porto (404 unità), definita dall'articolo 812-*bis* del COM, è pari a circa il 10,10% delle dotazioni complessive degli ufficiali della Forza armata (pari a 4.000 unità).

Anche in questo caso, l'incremento proposto è stato opportunamente sviluppato e armonizzato al fine di garantire il regolare sviluppo di carriera del personale, in ragione delle unità aggiuntive di ufficiali (741 unità) della Marina militare nel "Modello a 160.000".

Specificatamente, l'incremento di 39 unità di ufficiali ammiragli e capitani di vascello risulta pari al 5,26% dell'incremento complessivo di ufficiali, attestandosi, quindi, al di sotto dell'attuale indice percentuale di ufficiali dirigenti della Forza armata in esame.

Per l'Aeronautica Militare [**lettera e**], l'attuale dotazione organica dei generali e dei colonnelli (482 unità) è pari, secondo quanto definito dall'articolo 818-*bis* del COM, a circa il 9,09% delle dotazioni organiche complessive degli ufficiali previsti in Forza armata (5.300 unità).

In linea con quanto finora operato, l'incremento proposto è strutturato in modo da assicurare il regolare sviluppo di carriera del personale, in ragione delle unità aggiuntive di ufficiali (800 unità) destinati all'Aeronautica militare nel nuovo modello. Specificatamente, l'incremento di 40 unità di colonnelli e generali risulta pari al 5% dell'incremento complessivo di ufficiali, attestandosi quindi al di sotto dell'attuale indice percentuale di ufficiali dirigenti presenti nei volumi organici della Forza armata.

Come è possibile, infatti, rilevare dai dati riportati nella **Tabella 8**, l'incidenza media percentuale di tali posizioni è stata contenuta nel 5,09% (colonna F) del contingente aggiuntivo di ufficiali, mentre, ad oggi, l'analogo valore medio per gli omologhi gradi (escluso il Corpo delle capitanerie di porto) si attesta al 10,06% (pari a 1.876 unità su 18.300). Pertanto, nel mantenere pressoché invariate le



dinamiche di avanzamento, il provvedimento, di fatto, riduce dello 0,59% il livello degli ufficiali nei gradi di colonnello e di generale (1.995 unità) che, pertanto, nel modello a 160.000 unità risulteranno pari, in media, al 9,47% delle dotazioni organiche complessive degli ufficiali (20.641 unità).

Tabella 8 - Incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali.

	SITUAZIONE ATTUALE			ESERCIZIO DELEGA			SITUAZIONE FUTURA			DIFFERENZE
	D.O. Ufficiali di cui all'art. 798-bis	D.O. Ufficiali nei gradi Col. e Gen.	%	Contingente Ufficiali	Contingente Col. e Gen.	%	D.O. Ufficiali di cui all'art. 798-bis	D.O. Ufficiali nei gradi Col. e Gen.	%	
	A	B	C = B/A * 100	D	E	F	F = A + D	G = B + E	H = G/F * 100	I = H - C
EI	9.000	990	11,00%	800	40	5,00%	9.800	1.030	10,51%	-0,49%
MM*	4.000	404	10,10%	741	39	5,26%	4.741	443	9,34%	-0,76%
AM	5.300	482	9,09%	800	40	5,00%	6.100	522	8,56%	-0,54%
	18.300	Valore Medio %	10,06%	2.341	Valore Medio %	5,09%	20.641	Valore Medio %	9,47%	-0,59%

*escluso il Corpo delle Capitanerie di porto

Con riguardo ai profili finanziari - come già evidenziato - nel rispetto di quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 119 del 2022, il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è realizzato entro limiti di spesa compatibili con i risparmi accertati secondo il meccanismo stabilito all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge n. 244 del 2012.

Ai fini della verifica del rispetto del vincolo di neutralità finanziaria, per il calcolo degli oneri relativi al personale si fa riferimento ai costi medi di categoria determinati nel sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO) per l'anno 2023, riportati nella **Tabella 9**, e, per gli oneri riferiti ai volontari in ferma triennale (VFT), che saranno immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 2026, ai costi indicati nella Tabella 8 della Relazione Tecnica relativa alla legge n. 119 del 2022, riportata nella **Tabella 10**. Nella **Tabella 11** è riportato il prospetto riassuntivo dei costi medi per categoria di personale.

La verifica è condotta prendendo a riferimento lo schema di calcolo utilizzato per la determinazione delle dotazioni organiche e delle consistenze degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente e in ferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di cui all'articolo 2207 del COM.

Nelle **Tablelle 12 e 13** è riportato il prospetto delle risorse in riferimento, rispettivamente, al vigente modello a 150.000 unità e a quello a 160.000 unità previsto dal provvedimento.

Da tale verifica emerge che, rispetto al modello a 150.000, il quale consente un risparmio pari a euro 1.448.537.966, l'adozione del nuovo modello a 160.000 unità assicurerà, comunque, un risparmio pari a euro 900.403.406 a regime, rispetto al finanziamento previsto *ex lege* n. 226/2004.

Tabella 9 – Costi medi 2023 per categoria di personale.



Tabella 10 - RT legge n. 119 del 2022 - “Tabella 8 – Determinazione della misura dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi da corrispondere ai VFP3”.

Vol. in Ferma Triennale (VFP3)	Descrizione	Importi 1° Caporal Magg.	importi VFP3
	% VFP3 vs 1°CM SPE		80%
	ST IPENDIO (12 mens)	19.276,54	15.421,23
	13ma MENSILITA'	1.606,38	1.285,10
	Imp. Agg. Pensionabile (13 mesi)	4.239,82	3.391,86
	Ind.Forfett. Ex Art.1792	0,00	0,00
	Vacanza Contratt.	0,00	0,00
	Operativa Mensile BASE	120,00	96,00
	Operativa Annuale BASE (13 mesi)	1.560,00	1.248,00
	Indennità Impiego Operativo 125%	1.950,00	1.560,00
	Indennità operat. Suppl. 10,45%		130,42
	LORDO Dipendente	27.072,74	21.788,61
	Ritenute prev.li Amm.ne 24,20%	6.551,60	5.272,84
	Ritenute stipendio (magg.6 sc) 24,20%	699,74	0,00
	Ritenute T fs (80% - stip+IVC) 5,68%	1.186,15	0,00
	IRAP 8,50%	2.301,18	1.852,03
	COSTO UNITARIO LORDO STATO	37.811,41	28.913,48

Tabella 11 – Prospetto riassuntivo dei costi medi per categoria di personale.

CATEGORIA	COSTO UNITARIO DI CATEGORIA ANNO 2023
UFFICIALI	€ 98.980
MARESCIALLI	€ 61.951
SERGENTI	€ 51.624
VOLONTARI IN S.P.	€ 47.437
VOLONTARI IN F.P.4	€ 25.803
VOLONTARI IN F.I./VOL. IN F.P.1 RAFFERMATI	€ 24.453
Costo Medio Unitario corrispondente al valore riportato in RT della L. n. 119/2022.	
VOLONTARIO IN FERMA TRIENNALE	€ 28.913

Tabella 12 – Verifica delle risorse in riferimento al “Modello a 150.000”



CATEGORIA	CONSISTENZE TEORICHE DI LEGGE (Tabella D, All. 7, alla RT del D.Lgs. n. 8/2014)	CONSISTENZE MEDIE MODELLO A 150.000 UN.	DIFFERENZA	COSTO UNITARIO (SICO 2023)	ANNO 2034 MAGGIOR ONERE / RISPARMIO RISPETTO AL FINANZIAMENTO PREVISTO EX LEGE 226/2004
	a	b	c=a-b	d	l=g*h
UFFICIALI	22.250	18.300	-3.950	€ 98.980	-€ 390.970.842
MARESCIALLI (1)	25.415	19.800	-5.615	€ 61.951	-€ 347.856.886
SERGENTI	38.532	24.200	-14.332	€ 51.624	-€ 739.878.608
VOLONTARI IN S.P.	73.330	57.900	-15.430	€ 47.437	-€ 731.951.213
VOLONTARI IN FERMA TRIENNALE	24.846	7.800	-17.046	€ 28.913 ⁽²⁾	-€ 492.859.180
VOLONTARI IN FERMA INIZIALE	5.627	22.000	16.373	€ 24.453	€ 400.372.407
TOTALE	190.000	150.000	-40.000		-€ 2.303.144.322

TAGLI APPORTATI ALLE RISORSE DEL MODELLO PROFESSIONALE	
Riduzione risorse apportate al modello professionale ambito articoli 582 e 583 D.Lgs 66/2010	€ 82.051.523
Riduzione risorse del 40% previsto dall'art. 584, terzo comma, del D.Lgs 66/2010	€ 304.000.000
Riduzione risorse prevista dall'art. 584, terzo comma bis, del d.lgs 66/2010 (previsione introdotta dall'articolo 1, comma 373, della legge 190/2014 - Legge Stabilità 2015)	€ 79.795.036
TOTALE RIDUZIONI RISORSE MODELLO PROFESSIONALE	€ 465.846.559

ENTITA' DEI RISPARMI CALCOLATI A CONSUNTIVO CONSEGUITI AI SENSI DEL D.L. 95/2012	€ 150.851.724
TAGLIO PREVISTO NEL PROVVEDIMENTO DI RIORDINO (D.LGS. N. 94/2017)	€ 145.000.000
RIDUZIONE APPORTATA PER LA STERILIZZAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA CONCERTAZIONE SUI SUI COSTI MEDI 2019*	€ 51.772.822
RIDUZIONE APPORTATA PER LA STERILIZZAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA CONCERTAZIONE SUI COSTI MEDI 2023*	€ 44.697.003
RECUPERO RISORSE NON UTILIZZATE PER IL TRANSITO DI SERGENTI E GRADUATI EX LEGE 958 NEL RUOLO MARESCIALLI*	-€ 3.561.752
RISPARMIO RISPETTO RIDUZIONI PREVISTE (3)	-€ 1.448.537.966

(1) Consistenze teoriche Modello professionale di cui all'allegato 7, tabella "D", della relazione tecnica al D.Lgs. n. 8/2014. Totale marescialli pari a 25.415 unità (7.578 Primi marescialli +17.837 marescialli).

(2) Il Costo Medio Unitario corrisponde al valore riportato in RT della L. n. 119/2022.

(3) Il saldo finanziario complessivo riporta un valore negativo che evidenzia il conseguimento di un risparmio (da iscrivere su appositi fondi del MEF per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero della difesa, previa verifica da effettuarsi in sede di predisposizione del D.I. consistenze e organici di cui all'art. 2207 del COM).

* Valori corrispondenti agli importi riportati nella RT del DM consistenze e organici, di cui all'art. 2207 del D.Lgs. n. 66/2010

Tabella 13 - Verifica delle risorse in riferimento al "Modello a 160.000"



CATEGORIA	CONSISTENZE TEORICHE DI LEGGE (Tabella D, Ali. 7, alla RT del D.Lgs. n. 8/2014)	CONSISTENZE MEDIE MODELLO A 160.000 UN.	DIFFERENZA	COSTO UNITARIO (SICO 2023)	MAGGIOR ONERE / RISPARMIO RISPETTO AL FINANZIAMENTO PREVISTO EX LEGE 226/2004
	a	b	c=a-b	d	l=g*h
UFFICIALI	22.250	20.641	-1.609	€ 98.980	-€ 159.258.756
MARESCIALLI (1)	25.415	21.625	-3.790	€ 61.951	-€ 234.795.654
SERGENTI	38.532	25.034	-13.498	€ 51.624	-€ 696.823.992
VOLONTARI IN S.P.	73.330	59.330	-14.000	€ 47.437	-€ 664.116.460
VOLONTARI IN FERMA TRIENNALE	24.846	8.960	-15.886	€ 28.913 ⁽²⁾	-€ 459.319.543
VOLONTARI IN FERMA INIZIALE	5.627	24.410	18.783	€ 24.453	€ 459.304.643
TOTALE	190.000	160.000	-30.000		-€ 1.755.009.762

TAGLI APPORTATI ALLE RISORSE DEL MODELLO PROFESSIONALE	
Riduzione risorse apportate al modello professionale ambito articoli 582 e 583 D.Lgs 66/2010	€ 82.051.523
Riduzione risorse del 40% previsto dall'art. 584, terzo comma, del D.Lgs 66/2010	€ 304.000.000
Riduzione risorse prevista dall'art. 584, terzo comma bis, del d.lgs 66/2010 (previsione introdotta dall'articolo 1, comma 373, della legge 190/2014 - Legge Stabilità 2015)	€ 79.795.036
TOTALE RIDUZIONI RISORSE MODELLO PROFESSIONALE	€ 465.846.559

ENTITA' DEI RISPARMI CALCOLATI A CONSUNTIVO CONSEGUITI AI SENSI DEL D.L. 95/2012	€ 150.851.724
TAGLIO PREVISTO NEL PROVVEDIMENTO DI RIORDINO (D.LGS. N. 94/2017)	€ 145.000.000
RIDUZIONE APPORTATA PER LA STERILIZZAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA CONCERTAZIONE SUI SUI COSTI MEDI 2019	€ 51.772.822
RIDUZIONE APPORTATA PER LA STERILIZZAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA CONCERTAZIONE SUI COSTI MEDI 2023	€ 44.697.003
RECUPERO RISORSE NON UTILIZZATE PER IL TRANSITO DI SERGENTI E GRADUATI EX LEGE 958 NEL RUOLO MARESCIALLI	-€ 3.561.752
RISPARMIO RISPETTO RIDUZIONI PREVISTE (3)	-€ 900.403.406

(1) Consistenze teoriche Modello professionale di cui all'allegato 7, tabella "D", della relazione tecnica al D.Lgs. n. 8/2014. Totale marescialli pari a 25.415 unità (7.578 Primi marescialli + 17.837 marescialli).

(2) Il Costo Medio Unitario corrisponde al valore riportato in RT della L. n. 119/2022.

(3) Il saldo finanziario complessivo riporta un valore negativo che evidenzia il conseguimento di un risparmio (da iscrivere su appositi fondi del MEF per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero della difesa, previa verifica da effettuarsi in sede di predisposizione del D.I. consistenze e organici di cui all'art. 2207 del COM).

* Valori corrispondenti agli importi riportati nella RT del DM consistenze e organici, di cui all'art. 2207 del D.Lgs. n. 66/2010

Come evidenziato nella **Tabella 14**, i risparmi conseguenti all'adozione del modello a 160.000 sono sufficienti ad assicurare sia la copertura degli oneri, sia la copertura dei tagli apportati al bilancio della Difesa, disposti da precedenti provvedimenti a valere su tali risorse, continuando a rendere



disponibili risorse da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del Dicastero, secondo le finalità della legge n. 244/2012.

Tabella 14 - Verifica delle coperture finanziarie disposte da precedenti provvedimenti ²

		MODELLO PROFESSIONALE A 150.000	MODELLO PROFESSIONALE A 160.000
RISPARMIO RISPETTO RIDUZIONI PREVISTE	A	<i>Cap./pg - 1153/2</i> 1.448.537.966 €	<i>Cap./pg - 1153/2</i> 900.403.406 €
QUOTA FESI (10%)	B = 10% di A	144.853.797 €	90.040.341 €
RISPARMIO AL NETTO DELLA QUOTA FESI	C = A-B	1.303.684.169 €	810.363.065 €
RISPARMI RIALLOCATI ALLA DIFESA (AI SENSI DELL'ART. 619 DEL D.LGS. N. 66/20120)	D = (50% di C) + B	796.695.881 €	495.221.873 €
ONERE A REGIME DI CUI ALL'ART. 10 DELLA L. N. 119/2022, A DECORRERE DAL 2043	E	191.085.984 €	191.085.984 €
COPERTURA ONERE MASSIMO ART. 1 CO. 651 DELLA L. N. 197/2022 [LEGGE DI BILANCIO 2023], PER GLI ANNI 2023-2034. (L'ESIGENZA TERMINA NEL 2043.)	F	15.000.000 €	15.000.000 €
RIDUZIONE DEL FONDO A REGIME DETERMINATO DALLA L. N. 197/2022 [LEGGE DI BILANCIO 2023]	G	70.849.032 €	70.849.032 €
COPERTURA ART. 1 - COMMA 659 L. N. 197/2022 [LEGGE DI BILANCIO 2023]	H	2.000.000 €	2.000.000 €
RESIDUO SU FONDO DIFESA	L = D - (E+F+G+H)	517.760.865 €	216.286.857 €

Infine, considerando che le consistenze medie del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare determinate ai sensi dell'articolo 2207 COM (cd. "decreto organici e consistenze del personale militare") risultano, nel 2022, pari a **161.871 unità**³ (Tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione 22 febbraio

² • Art. 2209-*octies* COM: massimo 10% dei risparmi accertati destinato all'alimentazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI). • Art. 10 della legge n. 119/2022: copertura finanziaria degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della legge a carico del fondo di cui all'articolo 619 COM, comprensivo dei risparmi accertati. • Art. 1920-*bis* COM (introdotto dall'art. 1, co. 651, della legge n. 197/2022): fondo per la sostenibilità finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate alimentato con le risorse del fondo di cui all'articolo 619 COM. • Art. 1, co. 659, della legge n. 197/2022: autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 a carico del fondo di cui all'art. 619 COM, per l'istituzione e il funzionamento del Polo nazionale della subacquea, di cui all'art. 111, comma 1-*bis*, COM. • DPCM 4 novembre 2022 [Definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 33 del 9 febbraio 2023: riduzione del fondo di cui all'art. 619 COM quale contributo del Ministero della difesa alla manovra di finanza pubblica 2023-2025.

³ A tali consistenze di personale corrisponde un risparmio accertato nell'ambito del richiamato decreto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d, della legge n. 244 del 2012, pari a **euro 443.760.928**.



2023, registrato alla Corte dei conti in data 22/03/2023, fg. n. 754, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 10 del 10 aprile 2023) e, nel 2023, verosimilmente pari a **160.788 unità**⁴ (decreto in corso di definizione), il Modello a 160.000, derivante dall'attuazione della delega, non reca ulteriori oneri per l'esercizio finanziario 2023 e per gli anni a seguire, continuando ad assicurare sia un livello di spesa non superiore a quello odierno, sia l'allocazione di fondi a favore della Difesa ai sensi dell'articolo 619 COM, in linea con quanto illustrato nella Tabella 14.

- **Articolo 2 - Disposizioni transitorie per la rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.**

L'**articolo 2** prevede disposizioni transitorie intese a consentire un ordinato passaggio del Modello professionale da 150.000 unità a 160.000 unità, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del presente provvedimento.

In particolare, al **comma 1**:

- la **lettera a)** modifica l'articolo 2206-bis (*Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare*), recante la scansione temporale per la graduale riduzione delle dotazioni organiche complessive, riportando, al comma 1, lettera c), il nuovo volume organico di 160.000 unità a decorrere dal 1° gennaio 2034, in luogo di 150.000 unità;
- la **lettera b)** modifica l'articolo 2209-ter (*Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 150.000 unità*), riportando, alla rubrica e all'alinea del comma 1, il nuovo volume organico complessivo di 160.000 unità, in luogo di 150.000 unità;
- la **lettera c)**, modifica l'articolo 2233-bis (*Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a decorrere dall'anno 2016*), comma 1:
 - all'alinea, prorogando, sino all'anno 2033, la determinazione annuale, con decreto del Ministro della difesa, del numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, in relazione alla determinazione annuale delle dotazioni organiche degli ufficiali di cui all'articolo 2209-ter, da effettuare sino al medesimo anno;
 - inserendo la lettera c-ter), con la previsione di un ulteriore criterio per la fissazione del numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, il quale consente, per specifiche esigenze di Forza armata, la riduzione delle promozioni stabilite dal quadro VI della tabella 1, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente provvedimento (pari a n. 12) nel limite massimo di quattro promozioni, senza possibilità di riportare quelle non conferite in aumento per l'anno successivo.

Al riguardo si evidenzia che il criterio ivi previsto risponde a esigenze di ordinato andamento del ruolo nel periodo transitorio, assicurando altresì un adeguato tasso di selezione, atteso che il presente provvedimento determina, a regime, la riduzione dell'organico del grado di colonnello da 68 unità a 59 unità e la riduzione dell'organico del ruolo da 3.529 unità a 3.093, a fronte di una consistenza attuale pari a 3.198 unità.

Sotto il profilo finanziario, le disposizioni di cui al presente articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto agli oneri già quantificati nella presente RT con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).

⁴ Dato rispetto al quale, qualora confermato, corrisponderà un risparmio, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge n. 244 del 2012, pari a **euro 445.170.935**.



• **Articolo 3 – Adeguamento delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Codice dell'ordinamento militare e disposizioni in materia di reclutamento di personale ad alta specializzazione.**

L'articolo 3 prevede, al comma 1, lettere a), b), c), f) e g), disposizioni per l'adeguamento delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al COM, recanti le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in relazione al nuovo modello professionale a 160.000 unità previsto dall'articolo 1, nonché disposizioni connesse con tale adeguamento.

In particolare:

- la **lettera a)**, alla tabella 1, di cui all'articolo 1099-*bis*, relativa all'Esercito, sostituisce i seguenti quadri:
 - quadro I - Ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
 - quadro II - Ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
 - quadro III - Ruolo normale del Corpo degli ingegneri;
 - quadro IV - Ruolo normale del Corpo sanitario;
 - quadro, V - Ruolo normale del Corpo di commissariato;
 - quadro VI - Ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
- la **lettera b)**, alla tabella 2, di cui all'articolo 1136-*bis*, relativa alla Marina, sostituisce i seguenti quadri:
 - quadro I - Ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
 - quadro II - Ruolo normale del Corpo del genio della marina;
 - quadro III - Ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo;
 - quadro, IV - Ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo;
 - quadro VI - Ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
- la **lettera c)**, alla tabella 3, di cui all'articolo 1185-*bis*, relativa all'Aeronautica:
 - ✓ sostituisce i seguenti quadri:
 - quadro I - Ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
 - quadro II - Ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare;
 - quadro III - Ruolo normale del Corpo genio aeronautico;
 - quadro, IV - Ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico;
 - quadro V - Ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
 - quadro VIII - Ruolo speciale del Corpo genio aeronautico;
 - quadro IX - Ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico;
 - quadro X - Ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico;
 - ✓ modifica:
 - il quadro VI-Ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica:
 - * nelle parti relative a comando, attribuzioni specifiche, servizio, per l'avanzamento al grado superiore, nei gradi di tenente colonnello e capitano, specificando che gli anni in reparti di volo, ivi previsti, possono essere in Italia o all'estero, e nel grado di tenente, specificando che gli anni in reparti di volo, ivi previsti, possono essere in Italia o all'estero e comprendono i periodi di frequenza di eventuali corsi:
 - * nelle parti relative ai titoli, esami, corsi richiesti, per l'avanzamento al grado superiore, nei gradi di capitano, prevedendo il superamento dei corsi prescritti, e di sottotenente, sopprimendo il titolo di studio in quanto già previsto in fase di reclutamento;
 - il quadro VII-Ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare, nelle parti relative ai titoli, esami, corsi richiesti, per l'avanzamento al grado superiore, nei gradi di capitano, prevedendo il superamento dei corsi prescritti, e di sottotenente, sopprimendo il titolo di studio in quanto già previsto in fase di reclutamento;
- la **lettera f)** prevede l'abrogazione dell'articolo 1100 (*Mancato conseguimento del diploma di laurea*), essendo le relative previsioni inserite nei nuovi quadri I e V della Tabella 1-Esercito, nei quali il titolo di laurea magistrale è previsto quale requisito da acquisire nel grado di tenente dei ruoli normali;



- la **lettera g)** dispone l'abrogazione del comma 3-*quater* dell'articolo 2239 (*Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare*) essendo le relative previsioni inserite nei nuovi quadri I e II della Tabella 3-Aeronautica, nei quali è previsto che la laurea magistrale deve essere comunque conseguita nel grado di capitano, prima dell'avanzamento al grado superiore.

Sotto il profilo finanziario, tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto agli oneri già quantificati nella presente RT con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

Nella **Tabella 15** sono evidenziati i volumi organici complessivi degli ufficiali, ripartiti per Forza armata, nel vigente modello a 150.000 unità e nel nuovo modello a 160.000 unità, con l'indicazione dei relativi differenziali

Tabella 15 – Volumi organici complessivi degli ufficiali

	MODELLO A 150.000 UNITA'	MODELLO A 160.000 UNITA'	Δ
ESERCITO	9.000	9.800	800
MARINA	4.000	4.741	741
AERONAUTICA	5.300	6.100	800
TOTALE	18.300	20.641	2.341

Nelle **Tabelle 16, 17 e 18** sono evidenziati, per ciascuna Forza armata, i volumi organici degli ufficiali, ripartiti per Arma/Corpo, per ruolo e per grado, con l'indicazione dei relativi differenziali.

Tabella 16 - ESERCITO ITALIANO.

Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni			
Grado	Modello a 150.000 [1]	Modello a 160.000 [2]	Δ
Ruolo normale			
generale di corpo d'armata	16	17	1
generale di divisione	38	41	3
generale di brigata	80	85	5
colonnello	470	495	25
tenente colonnello	597	883	286
maggiore	331	411	80
capitano	524	611	87
tenente	303	369	66
sottotenente	156	190	34
Volume organico	2.515	3.102	587
Ruolo speciale			
colonnello	68	59	-9
tenente colonnello	1152	1061	-91
maggiore	607	522	-85
capitano	778	650	-128
tenente	686	595	-91
sottotenente	238	206	-32
Volume organico	3529	3093	-436
Volume organico complessivo	6.044	6.195	151

[1] Quadri I e VI vigenti.

[2] Quadri I e VI come sostituiti dall'art. 3, comma 1, lett. *a)*.

Arma dei trasporti e dei materiali



Grado	Modello a 150.000 [1]	Modello a 160.000 [2]	Δ
Ruolo normale			
tenente generale	0	0	0
maggiore generale	1	1	0
brigadiere generale	7	7	0
colonnello	63	63	0
tenente colonnello	117	225	108
maggiore	48	77	29
capitano	76	122	46
tenente	44	71	27
sottotenente	23	36	13
Volume organico	379	602	223
Ruolo speciale			
colonnello	5	5	0
tenente colonnello	126	126	0
maggiore	65	65	0
capitano	84	84	0
tenente	74	74	0
sottotenente	26	26	0
Volume organico	380	380	0
Volume organico complessivo	759	982	223

[1] Quadri II e VII vigenti.

[2] Quadri II, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), e VII, vigente.

Corpo degli ingegneri			
Grado	Modello a 150.000 [1]	Modello a 160.000 [2]	Δ
Ruolo normale			
tenente generale	1	1	0
maggiore generale	3	3	0
brigadiere generale	9	9	0
colonnello	58	58	0
tenente colonnello	222	285	63
maggiore	78	95	17
capitano	123	150	27
tenente	71	87	16
sottotenente	37	45	8
Volume organico	602	733	131
Volume organico complessivo	602	733	131

[1] Quadro III vigente.

[2] Quadro III, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a).

Corpo sanitario



Grado	Modello a 150.000 [1]	Modello a 160.000 [2]	Δ
Ruolo normale			
tenente generale	0	0	0
maggiore generale	1	1	0
brigadiere generale	7	8	1
colonnello	89	93	4
tenente colonnello	194	238	44
maggiore	75	91	16
capitano	119	135	16
tenente	34	40	6
sottotenente	70	83	13
Volume organico	589	689	100
Ruolo speciale			
colonnello	2	2	0
tenente colonnello	51	51	0
maggiore	27	27	0
capitano	34	34	0
tenente	30	30	0
sottotenente	10	10	0
Volume organico	154	154	0
Volume organico complessivo	743	843	100

[1] Quadri IV e VIII vigenti

[2] Quadri IV, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), e VIII, vigente.

Corpo di commissariato			
Grado	Modello a 150.000 [1]	Modello a 160.000 [2]	Δ
Ruolo normale			
tenente generale	0	0	0
maggiore generale	1	2	1
brigadiere generale	6	8	2
colonnello	60	67	7
tenente colonnello	115	206	91
maggiore	47	73	26
capitano	74	108	34
tenente	43	65	22
sottotenente	22	34	12
Volume organico	368	563	195
Ruolo speciale			
colonnello	5	5	0
tenente colonnello	162	162	0
maggiore	83	83	0
capitano	107	107	0
tenente	94	94	0
sottotenente	33	33	0
Volume organico	484	484	0
Volume organico complessivo	852	1.047	195

[1] Quadri V e IX vigenti

[2] Quadri V, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), e IX, vigente.

Tabella 17 - MARINA MILITARE.



Corpo di stato maggiore			
Grado	Modello a 150.000		Δ
	[1]		
Modello a 160.000		[2]	
Ruolo normale			
ammiraglio di squadra	8	9	1
ammiraglio di divisione	15	17	2
contrammiraglio	28	33	5
capitano di vascello	198	209	11
capitano di fregata	385	515	130
capitano di corvetta	177	226	49
tenente di vascello	280	335	55
sottotenente di vascello	161	202	41
guardiamarina	83	104	21
Volume organico	1.335	1.650	315
Ruolo speciale			
capitano di vascello	11	12	1
capitano di fregata	320	352	32
capitano di corvetta	164	171	7
tenente di vascello	210	213	3
sottotenente di vascello	186	195	9
guardiamarina	64	67	3
Volume organico	955	1.010	55
Volume organico complessivo	2.290	2.660	370

[1] Quadri I e VI vigenti.

[2] Quadri I e VI, come sostituiti dall'art. 3, comma 1, lett. b).

Corpo del genio della marina							
Grado	Modello a 150.000			Modello a 160.000			Δ
	[1]			[2]			
	Genio navale	Armi navali	Infra strutture	Genio navale	Armi navali	Infra strutture	
Ruolo normale							
ammiraglio ispettore capo	1			1			0
ammiraglio ispettore	2			3			1
contrammiraglio	3	2	1	4	2	1	1
capitano di vascello	27	21	14	31	23	15	7
capitano di fregata	78	60	41	138	66	43	68
capitano di corvetta	29	22	15	50	27	17	28
tenente di vascello	45	35	23	75	40	25	37
sottotenente di vascello	26	20	13	46	24	15	26
sottotenente	13	10	7	24	12	8	14
Volume organico	508			690			182
Ruolo speciale							
capitano di vascello	2	1	1	2	1	1	0
capitano di fregata	70	50	34	70	50	34	0
capitano di corvetta	35	25	18	35	25	18	0
tenente di vascello	45	32	23	45	32	23	0
sottotenente di vascello	40	29	20	40	29	20	0
guardiamarina	14	10	7	14	10	7	0
Volume organico	456			456			0
Volume organico complessivo	964			1.146			182

[1] Quadri II e VII vigenti.

[2] Quadri II, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), e VII, vigente.



Corpo sanitario militare marittimo			
Grado	Modello a 150.000 [1]	Modello a 160.000 [2]	Δ
Ruolo normale			
ammiraglio ispettore capo	0	0	0
ammiraglio ispettore	1	1	0
contrammiraglio	3	4	1
capitano di vascello	25	28	3
capitano di fregata	75	106	31
capitano di corvetta	26	37	11
tenente di vascello	41	55	14
sottotenente di vascello	12	17	5
guardiamarina	24	34	10
Volume organico	207	282	75
Ruolo speciale			
capitano di vascello	1	1	0
capitano di fregata	33	33	0
capitano di corvetta	17	17	0
tenente di vascello	21	21	0
sottotenente di vascello	19	19	0
guardiamarina	7	7	0
Volume organico	98	98	0
Volume organico complessivo	305	380	75

[1] Quadri III e VIII vigenti.

[2] Quadri III, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), e VIII, vigente.

Corpo di commissariato militare marittimo			
Grado	Modello a 150.000 [1]	Modello a 160.000 [2]	Δ
Ruolo normale			
ammiraglio ispettore capo	0	0	0
ammiraglio ispettore	1	1	0
contrammiraglio	3	4	1
capitano di vascello	33	38	5
capitano di fregata	81	130	49
capitano di corvetta	29	46	17
tenente di vascello	47	68	21
sottotenente di vascello	27	41	14
guardiamarina	14	21	7
Volume organico	235	349	114
Ruolo speciale			
capitano di vascello	2	2	0
capitano di fregata	70	70	0
capitano di corvetta	35	35	0
tenente di vascello	45	45	0
sottotenente di vascello	40	40	0
guardiamarina	14	14	0
Volume organico	206	206	0
Volume organico complessivo	441	555	114

[1] Quadri IV e IX vigenti.

[2] Quadri IV, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), e IX, vigente.

Tabella 18 - AERONAUTICA MILITARE.



Naviganti dell'Arma aeronautica			
Grado	Modello a 150.000 [1]	Modello a 160.000 [2]	Δ
Ruolo normale			
generale di squadra aerea	8	9	1
generale di divisione aerea	14	16	2
generale di brigata aerea	22	27	5
colonnello	177	188	11
tenente colonnello	302	440	138
maggiore	163	200	37
capitano	227	297	70
tenente	144	179	35
sottotenente	76	92	16
Volume organico	1.133	1.448	315
Ruolo speciale			
colonnello	11	11	0
tenente colonnello	138	138	0
maggiore	71	71	0
capitano	77	77	0
tenente	77	77	0
sottotenente	28	28	0
Volume organico	402	402	0
Volume organico complessivo	1.535	1.850	315

[1] Quadri I e VI vigenti.

[2] Quadri I, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c), e VI, vigente.

Armi dell'Aeronautica militare			
Grado	Modello a 150.000 [1]	Modello a 160.000 [2]	Δ
Ruolo normale			
generale di squadra	0	0	0
generale di divisione	1	2	1
generale di brigata	7	9	2
colonnello	79	83	4
tenente colonnello	222	320	98
maggiore	80	110	30
capitano	127	163	36
tenente	73	99	26
sottotenente	38	51	13
Volume organico	627	837	210
Ruolo speciale			
colonnello	12	12	0
tenente colonnello	358	358	0
maggiore	186	186	0
capitano	238	238	0
tenente	210	210	0
sottotenente	73	73	0
Volume organico	1.077	1.077	0
Volume organico complessivo	1.704	1.914	210

[1] Quadri II e VII vigenti.

[2] Quadri II, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c), e VII, vigente.



Corpo del genio aeronautico			
Grado	Modello a 150.000 [1]	Modello a 160.000 [2]	Δ
Ruolo normale			
generale ispettore capo	1	1	0
generale ispettore	2	2	0
brigadiere generale	8	9	1
colonnello	55	58	3
tenente colonnello	179	214	35
maggiore	65	78	13
capitano	103	115	12
tenente	59	70	11
sottotenente	31	36	5
Volume organico	503	583	80
Ruolo speciale			
colonnello	12	12	0
tenente colonnello	256	274	18
maggiore	134	134	0
capitano	172	167	-5
tenente	151	153	2
sottotenente	53	53	0
Volume organico	778	793	15
Volume organico complessivo	1.281	1.376	95

[1] Quadri III e VIII vigenti.

[2] Quadri III e VIII, come sostituiti dall'art. 3, comma 1, lett. c).

Corpo di commissariato aeronautico			
Grado	Modello a 150.000 [1]	Modello a 160.000 [2]	Δ
Ruolo normale			
generale ispettore capo	0	0	0
generale ispettore	1	1	0
brigadiere generale	4	5	1
colonnello	34	38	4
tenente colonnello	105	139	34
maggiore	38	49	11
capitano	59	73	14
tenente	34	44	10
sottotenente	17	23	6
Volume organico	292	372	80
Ruolo speciale			
colonnello	3	3	0
tenente colonnello	72	79	7
maggiore	38	39	1
capitano	48	48	0
tenente	42	44	2
sottotenente	15	15	0
Volume organico	218	228	10
Volume organico complessivo	510	600	90

[1] Quadri IV e IX vigenti.

[2] Quadri IV e IX, come sostituiti dall'art. 3, comma 1, lett. c).



Corpo sanitario aeronautico			
Grado	Modello a 150.000 [1]	Modello a 160.000 [2]	Δ
Ruolo normale			
generale ispettore capo	0	0	0
generale ispettore	1	1	0
brigadiere generale	3	4	1
colonnello	26	30	4
tenente colonnello	75	108	33
maggiore	28	39	11
capitano	42	58	16
tenente	12	17	5
sottotenente	25	35	10
Volume organico	212	292	80
Ruolo speciale			
colonnello	1	1	0
tenente colonnello	19	21	2
maggiore	10	12	2
capitano	13	15	2
tenente	11	14	3
sottotenente	4	5	1
Volume organico	58	68	10
Volume organico complessivo	270	360	90

[1] Quadri V e X vigenti.

[2] Quadri V e X, come sostituiti dall'art. 3, comma 1, lett. c).

Allo scopo, infine, di favorire il reclutamento di personale ad alta specializzazione in possesso di specifiche competenze, qualificazioni ad alta valenza tecnica e peculiari esperienze professionali, con particolare riferimento all'alimentazione dei settori *cyber* e spazio della Difesa, al **comma 1, lettere d) ed e)**, sono state opportunamente modificate le norme del Codice riguardanti l'alimentazione straordinaria degli Ufficiali dei ruoli normali (articolo 652) e il reclutamento degli Ufficiali in ferma prefissata (articolo 939). In particolare:

- la **lettera d)**, modificando il comma 2-*bis* dell'articolo 652 COM, estende la possibilità, in caso di carenza di specifiche professionalità ad alta qualificazione, di reclutare con concorsi straordinari ufficiali in servizio permanente con il grado di capitano in possesso di determinate lauree magistrali, nonché dei titoli (quali, ad esempio master, dottorati, specializzazioni) e delle esperienze professionali qualificanti indicati nel bando di concorso, attualmente limitata al reclutamento degli ufficiali medici;
- la **lettera e)**, integrando l'articolo 939 COM, prevede la possibilità di reclutare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di quattro anni, incluso il periodo di formazione e addestramento, al fine di sopperire alla carenza di professionalità da impiegare per la difesa delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico.

Entrambe le disposizioni sono intese alla valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi, in linea con quanto stabilito dai principi e criteri direttivi relativi alla delega esercitata.

Entrambe le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendo i relativi reclutamenti essere effettuati, nel primo caso, in presenza di vacanze organiche e, nel secondo caso, entro il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media stabilito annualmente dalla legge di bilancio.

• **Articolo 4 - Disposizioni finali.**



Il **comma 1** prevede che l'incremento delle dotazioni organiche degli ufficiali ad alta specializzazione dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare determinato dall'articolo 798-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e riportato nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al medesimo decreto legislativo, come modificati dagli articoli 1, comma 1, lettera *b*), e 3, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del presente decreto, sia destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di impiego in ambito interforze, secondo misure percentuali stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

Ai sensi della presente disposizione, nelle note in calce al quadro III (Ruolo normale del Corpo degli ingegneri) della tabella 1-Esercito italiano, al quadro II (Ruolo normale del Corpo del genio della Marina) della tabella 2-Marina militare e al quadro III (Ruolo normale del Corpo del genio aeronautico) della tabella 3-Aeronautica militare, come sostituiti dal presente decreto, è indicato che l'incremento del relativo volume organico è destinato prioritariamente alle esigenze funzionali delle strutture interforze preposte ad operare nei domini aerospaziale e cibernetico.

Il **comma 2** prevede che le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il breve differimento del termine rispetto alla data di entrata in vigore del provvedimento risponde all'esigenza di far coincidere con l'inizio dell'anno solare l'avvio del processo per il progressivo conseguimento del nuovo modello a 160.000 unità, da realizzare alla data del 1° gennaio 2034.

Ciò, in considerazione della cadenza annuale delle misure di gestione degli organici, da adottare nel periodo transitorio, e per il necessario coordinamento con le medesime misure riferite al pregresso modello a 150.000 unità.

Al riguardo, si richiamano, in particolare:

- il decreto di determinazione delle dotazioni organiche e delle consistenze del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma (art. 2207 COM);
- il decreto di determinazione delle dotazioni organiche degli ufficiali (art. 2209-*ter* COM);
- il decreto di determinazione del numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente (art. 2233-*bis* COM);
- il decreto di determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali per l'avanzamento al grado superiore (artt. 2233-*quater*, comma 3-*bis*, e 2238-*ter* COM);
- il decreto di determinazione del contingente massimo di ufficiali e di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da collocare in ausiliaria a domanda (art. 2229 COM).

Sotto il profilo finanziario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.





Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: **MINISTERO DELLA DIFESA**

Titolo del provvedimento: schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119”.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente provvedimento ha l’obiettivo di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare con gli accresciuti impegni delle Forze armate nei contesti nazionali e internazionali, mediante la riconfigurazione del “Modello professionale delle Forze armate”, passando dalle attuali 150.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2034, a 160.000 unità, a decorrere dal medesimo termine.

L’intervento è necessario per dare attuazione alla delega per la revisione dello strumento militare nazionale, conferita al Governo dall’articolo 9, comma 1, della legge del 5 agosto 2022, n. 119 [Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale], nelle parti riguardanti i seguenti principi e criteri direttivi:

- lettera a): *“ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l’anno 2033, nell’ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall’articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010”;*
- lettera c): *“previsione di un incremento organico, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento”.*

In linea con il processo di revisione dello strumento militare avviato dalla medesima legge n. 119 del 2022, il provvedimento, incrementando di 10.000 unità le dotazioni organiche complessive dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, delinea un nuovo “Modello professionale delle Forze armate”, passando dalle attuali 150.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2034, a 160.000 unità, a decorrere dal medesimo termine (secondo quanto disposto dall’articolo 1 della legge n. 119 del 2022, che ha prorogato sino a tale data il termine di decorrenza delle dotazioni organiche complessive del modello di riferimento).

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo e con gli impegni assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le disposizioni che disciplinano l'ordinamento militare sono previste dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nei quali sono confluite le previgenti disposizioni di fonte, rispettivamente, primaria e secondaria, a seguito dell'operazione di codificazione e riassetto normativo posta in essere in attuazione degli articoli 14 e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 246.

L'attuale assetto degli organici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è il risultato di una serie di interventi normativi succedutisi a partire dagli anni '90 del secolo scorso. In quegli anni è stata attuata una prima riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale delle Forze armate, **da circa 350.000 a 250.000 unità**, connessa con la ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica del Ministero della difesa.

In tale quadro, con l'adozione del **decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490** (in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), le dotazioni organiche degli **ufficiali in servizio permanente** dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono state ridotte nella misura del 25 per cento ed è stata, contestualmente, adeguata la disciplina in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento.

Per realizzare con gradualità, **entro il 1° gennaio 2006**, la riduzione degli organici degli ufficiali e agevolare il passaggio dalla pregressa alla nuova normativa, il decreto legislativo in parola ha stabilito una specifica disciplina transitoria, prevedendo (articoli da 60 a 64, riassetati negli articoli da 2233 a 2240 del Codice), per ciascun grado dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente:

- la determinazione delle dotazioni organiche con decreto del Ministro della difesa;
- la determinazione del numero delle promozioni a scelta al grado superiore e delle relative aliquote di valutazione con decreto Ministro della difesa

La disciplina transitoria in materia di avanzamento al grado superiore è stata, nel tempo, prorogata **fino all'anno 2015**.

Successivamente, la **legge 14 novembre 2000, n. 331**, nel disporre la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale prevedendo la graduale sostituzione del personale in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa entro sette anni, ha disposto l'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, esclusi l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, **a 190.000 unità** a decorrere dal **1° gennaio 2007**.

Al fine di conseguire gradualmente, alla data del **1° gennaio 2021**, la riduzione delle consistenze del personale in servizio secondo la prevista ripartizione delle stesse in riferimento a ciascuna Forza armata (Esercito 112.000, Marina 34.000, Aeronautica 44.000) e per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari), il **decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215**, adottato in attuazione della delega conferita dalla medesima legge n. 331/2000, ha disposto una specifica disciplina transitoria - da applicare **a decorrere dall'anno 2003 e fino al 31 dicembre 2020** - che demanda a decreti annuali adottati dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione la determinazione annuale delle dotazioni organiche degli ufficiali, dei sottufficiali, dei volontari in servizio permanente e in ferma (articoli da 2 a 5, riassetati nell'articolo 2207 del codice dell'ordinamento militare).

In riferimento alle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali, tale disciplina è subentrata a quella prevista dal decreto legislativo n. 490/1997 a decorrere dall'anno 2006, mentre è rimasta ferma la disciplina transitoria in materia di avanzamento degli ufficiali al grado superiore già prevista dal medesimo decreto legislativo **fino all'anno 2015**.

La **legge 23 agosto 2004, n. 226**, nell'anticipare la sospensione del servizio di leva al 1° gennaio 2005, ha completato il processo di professionalizzazione delle Forze armate, istituendo le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata, poi disciplinate mediante interventi correttivi e integrativi del richiamato decreto legislativo n. 215 del 2001.

In tale ambito, ferma l'entità delle dotazioni organiche complessive a 190.000 unità:

- viene modificata la ripartizione delle dotazioni organiche a regime fra le categorie dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata;
- restano confermati il termine del **31 dicembre 2020** e le modalità già previste dal decreto legislativo n. 215/2001 per conseguire la progressiva riduzione delle consistenze del personale in servizio e la nuova ripartizione delle stesse in riferimento a ciascuna Forza armata e per categorie di personale (decreti annuali adottati dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di cui all'articolo 2207);
- viene integrata la disciplina transitoria prevista dal decreto legislativo n. 215/2001 per la parte riferita alle nuove categorie di personale (articolo 23, riassetto negli articoli 2208, 2215 e 2216 del Codice);
- resta ferma la disciplina transitoria in materia di avanzamento degli ufficiali al grado superiore già prevista dal decreto legislativo n. 490/1997 **fino all'anno 2015**.

Successivamente, è intervenuto il **decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95** (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), in materia di «*spending review*», che, all'articolo 2, comma 3, ha stabilito la riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate (esclusi l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto) in misura non inferiore al 10 per cento.

In attuazione di tale previsione sono stati adottati:

- il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2013** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013), che ha disposto la riduzione delle dotazioni organiche complessive a **170.000 unità** e ne ha rideterminato la ripartizione in riferimento a ciascuna Forza armata (Esercito 100.211, Marina 30.421, Aeronautica 39.368) e per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari);
- il **decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 29** (regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400), che, nell'inserire nel testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare gli articoli 668-bis, 711-bis, 1125-bis e 1126-bis, ha stabilito:
 - la riduzione delle dotazioni organiche degli **ufficiali** di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e del numero delle promozioni a scelta al grado superiore, con effetto a decorrere **dal 1° gennaio 2013**;
 - le disposizioni transitorie per conseguire la graduale riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate a 170.000 unità **entro il 1° gennaio 2016**.

In tale ambito (escluso l'anno 2013, per il quale il DPR n. 29/2013 ha direttamente provveduto nelle tabelle 4, 5, 6 e 7 allo stesso allegate):

- la determinazione delle dotazioni organiche degli ufficiali negli anni 2014 e 2015 è demandata a un decreto annuale del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione;
- la determinazione del numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti è demandata al decreto Ministro della difesa di cui all'articolo 2233 del Codice (ossia al decreto già previsto dalla disciplina transitoria in materia di avanzamento degli ufficiali al grado superiore prorogata fino all'anno 2015);
- restano confermati il termine del **31 dicembre 2020** e le modalità già previste dal decreto legislativo n. 215/2001 per conseguire la progressiva riduzione delle consistenze del personale in servizio e la nuova ripartizione delle stesse in riferimento a ciascuna Forza armata e per categorie di personale (decreti annuali adottati dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di cui all'articolo 2207);

- resta ferma la disciplina transitoria in materia di avanzamento degli ufficiali al grado superiore già prevista dal decreto legislativo n. 490/1997 **fino all'anno 2015**.

In seguito, **la legge 31 dicembre 2012, n. 244**, ha conferito al Governo la delega per disciplinare la revisione dello strumento militare disponendo, tra l'altro, l'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate (esclusi l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto) a **150.000 unità**, da conseguire entro l'**anno 2024** ovvero il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge, con l'obiettivo di attuare una revisione in senso incisivamente riduttivo delle dimensioni strutturali e organiche dello strumento militare nazionale, resa indispensabile dalla congiuntura di finanza pubblica, fermo restando il vigente modello di difesa. Le disposizioni previste dalla legge n. 244/2012, infatti, si inseriscono nel contesto della *«spending review»*, proseguendo, in riferimento a un arco temporale più ampio, l'azione di revisione della spesa del Ministero della difesa avviata, con effetti di breve periodo, dal decreto-legge n. 95 del 2012.

In attuazione della citata delega, il **decreto legislativo n. 8 del 2014** ha stabilito:

- la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica a **150.000 unità** e la ripartizione delle stesse in riferimento a ciascuna Forza armata (Esercito 89.400 unità, Marina 26.800 unità, Aeronautica 33.800 unità) e per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari);
- la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente (gradi di colonnello e generale);
- la riduzione delle dotazioni organiche e la revisione dei profili di carriera dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente;
- la disciplina transitoria per conseguire gradualmente la riduzione delle dotazioni organiche complessive;
- la disciplina transitoria per conseguire gradualmente la riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente;

Per conseguire gradualmente la riduzione delle dotazioni organiche complessive e la ripartizione delle stesse in riferimento a ciascuna Forza armata e per categorie di personale, **in linea di continuità** con quanto disposto per le riduzioni stabilite dalla legge n. 331/2000 e dal decreto-legge n. 95/2012 (*«spending review»*), **a decorrere dal 1° gennaio 2016** (termine successivo al completamento delle riduzioni conseguenti alla *«spending review»*) e **sino all'anno 2024** ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della medesima legge:

- le dotazioni organiche complessive degli ufficiali, dei sottufficiali, dei volontari in servizio permanente, in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica continuano ad essere annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione (art. 2207 del Codice);
- le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (art. 2209-ter del Codice);
- il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente è annualmente fissato con decreto del Ministro della difesa (art. 2233-bis del Codice).

È, infine, intervenuta la **legge 5 agosto 2022, n. 119**, che ha rimodulato il sistema delle ferme dei volontari delle Forze armate, istituendo le nuove categorie dei volontari in ferma iniziale e dei volontari in ferma triennale, e ha prorogato, **sino all'anno 2033**, il termine per il conseguimento delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate a 150.000 unità, conferendo, tuttavia, al Governo la **delega**, tra le altre, a **incrementare**, in misura non superiore a **10.000 unità**, le dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare [art. 9, comma 1, lettera c)].

L'incremento di 10.000 unità previsto dal citato criterio di delega, avendo l'effetto di arrestare il processo di contrazione organica in atto alla soglia di 160.000 unità, consente di rimodulare gli

organici delle Forze armate, calibrandoli secondo le nuove esigenze funzionali dello strumento militare ivi indicate in termini di professionalità da acquisire (volontari in ferma prefissata iniziale nonché personale militare in servizio permanente ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari).

Il **presente decreto legislativo** delinea, pertanto, il nuovo “Modello professionale delle Forze armate” a **160.000 unità** a decorrere dal 1° gennaio 2034, da conseguire gradualmente applicando, **sino al 31 dicembre 2033**, la medesima disciplina transitoria già prevista in riferimento al precedente modello a 150.000 unità (decreti annuali adottati dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di cui agli articoli 2207 e 2209-ter del Codice, per la determinazione annuale delle dotazioni organiche complessive e di quelle degli ufficiali; decreto del Ministro della difesa, di cui all’articolo 2233-bis del Codice, per la determinazione annuale del numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento reca disposizioni che incidono in termini di integrazione, modificazione e abrogazione di disposizioni previste dal Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni. In particolare:

➤ **all’articolo 1** (*Rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare*):

✓ modifica:

- art. 798, recante l’entità complessiva delle dotazioni organiche dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare;
- art. 798-bis, recante la ripartizione delle dotazioni organiche complessive tra Esercito italiano, Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e Aeronautica militare;
- art. 809-bis, recante le dotazioni organiche complessive dei generali e dei colonnelli dell’Esercito italiano;
- art. 812-bis, recante le dotazioni organiche complessive degli ammiragli e dei capitani di vascello della Marina militare;
- art. 818-bis, recante le dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli dell’Aeronautica militare;

➤ **all’articolo 2** (*Disposizioni transitorie per la rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare*), modifica:

- art. 2206-bis recante la scansione temporale della graduale riduzione delle dotazioni organiche complessive;
- art. 2209-ter recante la disciplina transitoria per la graduale riduzione dell’entità complessiva delle dotazioni organiche;
- art. 2233-bis recante il regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali;

➤ **all’articolo 3** (*Adeguamento delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Codice dell’ordinamento militare e disposizioni in materia di reclutamento di personale ad alta specializzazione*):

- ✓ sostituisce i quadri I, II, III, IV, V, e VI della tabella 1 (Esercito italiano), i quadri I, II, III, IV e VI della tabella 2 (Marina militare) e i quadri I, II, III, IV, V, VIII, IX e X della tabella 3 (Aeronautica militare);
- ✓ modifica i quadri VI e VII della tabella 3 (Aeronautica militare);
- ✓ abroga l’art. 1100, in materia di mancato conseguimento del diploma di laurea, e il comma 3-*quater* dell’art. 2239, recante il regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali dell’Aeronautica militare;
- ✓ modifica:

- art. 652, in materia di alimentazione straordinaria degli Ufficiali dei ruoli normali;
- art. 939, in materia di reclutamento degli Ufficiali in ferma prefissata.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, con riguardo al rispetto dell'ambito di esercizio della delega conferita dalla legge 5 agosto 2022, n. 119 (oggetto della delega, tempi per il relativo esercizio, principi e criteri direttivi).

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione. Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione, trattandosi di materie da sempre disciplinate con norme primarie.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente presentati in Parlamento progetti di legge su materie analoghe.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Trattandosi di disposizioni riguardanti l'ordinamento e il personale delle Forze armate nazionali, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Il provvedimento non ha alcun riflesso sull'ordinamento degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Tutte le modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti previste dal provvedimento sono introdotte mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

Le seguenti disposizioni del provvedimento prevedono l'abrogazione espressa delle disposizioni del Codice dell'ordinamento militare a fianco di ciascuna indicate:

- art. 3, comma 1, lettera *d*): abrogazione dell'articolo 1100;
- art. 3, comma 1, lettera *e*): abrogazione del comma 3-*quater* dell'articolo 2239.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Il provvedimento è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 9, comma 1, lettere *a*) e *c*), della legge 5 agosto 2022, n. 119.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Sono previsti i seguenti atti attuativi, da adottare annualmente sino al 31 dicembre 2033:

- decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione per la determinazione delle dotazioni organiche complessive (art. 2207 del Codice);
- decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione per la determinazione delle dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado (art. 2209-ter, comma 1, lettera a), del Codice);
- decreto annuale del Ministro della difesa per la determinazione del numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente (art. 2209-ter, comma 1, lettera b), e art. 2233-bis del Codice).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'Amministrazione.

ALLEGATO B


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

**Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi**

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119» non è soggetto ad AIR in quanto prevede disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Roma, 20 GIU. 2023

Il Capo dell'Ufficio legislativo



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento
per gli Affari giuridici e
Legislativi

